Data: 09/03/2024



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23139

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 02/03/2024 relativo all'incontro (24656) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Palasmeraldo Fondo - Borgo d'Anaunia (TN) il 01/03/2024 tra Valli del Noce U14 (235) e Asiago Junior 1935 U14 (684).

B) Precedenti:		
D) i redederiti.		

C) Decisioni:

Squalifica per **2** giornate inflitta all'allenatore **Olivero Simone** ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per la violazione degli artt. 9.1 del Codice delle penalità, 1, n. 2 e 50, n. 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Olivero Simone (n. tessera 39276)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 05:58, dopo aver inflitto una penalità al giocatore della squadra B (#78 MARIN Lorenzo), uno degli arbitri invitava l'allenatore della squadra sopra menzionata OLIVERO Simone a moderare i toni, viste le insistenti contestazioni riguardo le decisioni arbitrali. L'altro arbitro riprendeva il gioco sebbene mancasse un giocatore nella formazione di partenza della squadra B. Il direttore di gara che aveva richiamato l'allenatore, accortosi di tale mancanza, fermava immediatamente il gioco e, nel medesimo istante, l'allenatore sopracitato inveiva nuovamente urlando contro gli Ufficiali di gara, gesticolando ed infine colpendo ripetutamente il plexiglass a protezione della panca dei giocatori a tal punto da sfondarlo. Veniva pertanto inflitta al predetto allenatore una Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi dell'art. 39.5 comma 8 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Il predetto allenatore, recatosi sulle tribune, si posizionava nelle immediate vicinanze della panca della propria squadra, dirigendo da lì i propri giocatori. Sebbene gli Ufficiali di gara lo invitassero a non comunicare con la propria squadra e di allontanarsi, persisteva nel fare ciò, deridendo gli Ufficiali di gara.

Ciò premesso, il <u>comportamento reiteratamente insubordinato</u> e <u>proseguito anche in tribuna</u>, successivamente al suo allontanamento dalla pista ghiacciata, assunto dall'allenatore della squadra ospite e sfociato anche nel <u>danneggiamento di un plexiglas</u>, posto a protezione della panca dei giocatori della propria squadra, appare <u>gravemente antisportivo</u> ed <u>aggravato</u> dalla violazione dei doveri derivanti dalla sua funzione di responsabilità ricoperta in senso alla società di appartenenza.

Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della <u>squalifica</u> per la durata di <u>2 (due) giornate di campionato</u>.

- E) Spese di procedura addebitate:
- €. 52.00 (cinquantadue/00 euro) alla squadra Asiago Hockey 1935 Società Sportiva Dilettantistica Srl (684).



Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 14/03/2025 Pagina 2/2